

QUALI SONO LE SPESE DI ISTRUZIONE DETRAIBILI DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI? QUALI SONO I DOCUMENTI DA CONSERVARE?

(da fiscomania.com)

All'interno del **Quadro E** del modello 730 trovano spazio gli oneri deducibili e detraibili, tra i quali anche la detrazione Ipref per le **spese di istruzione**. La lettera e) del comma 1 dell'art. 15 del Tuir, riconosce il diritto alla detrazione per il 19% delle spese di istruzione. Tra queste sono specificamente elencate quelle per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane pubbliche.

Le tipologie di spese di istruzione detraibili – Sono detraibili le spese sostenute nel periodo d'imposta, anche se riferibili a più anni, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private.

Non sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, di strumenti musicali, materiale di cancelleria né le spese per i viaggi ferroviari, di vitto e di alloggio necessarie per la frequenza delle scuole. Per quanto riguarda le università, sono detraibili sia le tasse di immatricolazione ed iscrizione, anche se riferibili a più anni (compresi gli anni fuori corso) che le soprattasse per esami di profitto e di laurea. Per gli istituti o università privati e stranieri l'ammontare della spesa su cui va calcolata la detrazione non può essere superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi dei corrispondenti istituti statali italiani. Più precisamente, in caso di corsi universitari esteri, occorre fare riferimento alle corrispondenti spese previste per la frequenza di corsi similari tenuti presso l'Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente.

Contributi agli istituti scolastici

– Spesa detraibile. Le somme richieste dalle scuole come contributi scolastici volontari, a prescindere dalle vere e proprie tasse scolastiche, danno diritto all'agevolazione fiscale. Questo tipo di versamenti, infatti, rientrano tra le erogazioni liberali detraibili. **La legge stabilisce infatti che le "erogazioni liberali" che danno diritto alla detrazione sono quelle "a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, finalizzate a: innovazione tecnologica; edilizia scolastica; ampliamento dell'offerta formativa"**.

Asili nido – Spesa deducibile. Sono deducibili le spese sostenute per la frequentazione ed il pagamento delle rette mensili degli asili nido sia pubblici sia privati ma nel limite di € 632,00 annue per figlio.

Documentazione utile per la detrazione

– Per fruire della detrazione per le spese di istruzione il contribuente deve aver cura di conservare la documentazione che attesti i versamenti sostenuti (ad esempio, i bollettini di c/c, le ricevute bancarie, ecc.)

Spese non detraibili

– Non sono detraibili le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici, di strumenti musicali, di materiale di cancelleria come chiarito dalla Risoluzione ministeriale n. 8/803 e per i per i viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessari per consentire la frequenza alle scuole come chiarito dalla Risoluzione ministeriale n. 2/1184). Per quelli potrete chiedere più che altro l'assegno socio scolastico alla vostra azienda se lo prevedere oppure in base la modello ISEE delle agevolazioni fiscali.